SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Vermezzo. *(10A00004)* . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Bianco e nomina del commissario straordinario. *(10A00005)* . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia e nomina del commissario straordinario. *(10A00006)* . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2009.

Disposizioni relative all'assegnazione dei premi della cultura. *(10A00019)* . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2009.

Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia e nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nelle province di Lodi e Parma, nonché alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 3835). *(10A00076)* . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3836). *(10A00077)* . . . Pag. 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3837). *(10A00062)* . . . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alcantara Gomez Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A00024)* . . . Pag. 14

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A00025)* . . . Pag. 15

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rachdi Traki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A00022)* . . . Pag. 16

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Trajkova Keti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare. *(10A00023)* . . . Pag. 16

Ministero della salute

DECRETO 16 dicembre 2009.

Rettifica al decreto direttoriale 2 dicembre 2009 recante: «Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente Michelangelo"» in comune di Spezzano della Sila. *(10A00055)* . . . Pag. 17

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 dicembre 2009.

Proroga dei termini dell'attività di controllo effettuata dal personale degli uffici periferici del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari sugli operatori iscritti al 31 dicembre 2008 negli elenchi degli organismi di controllo denominati ABC Fratelli Bartolomeo s.s. ed Ecosystem International Certificazioni srl. *(10A00028)* . . . Pag. 17

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della società «Cooperativa a responsabilità limitata C.S.C. cooperativa servizi Carignano», in Carignano e nomina del commissario liquidatore. *(10A00059)* . . . Pag. 18

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della società «La Ramina piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Motta de' Conti e nomina del commissario liquidatore. *(10A00057)* . . . Pag. 19

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della società «Antichi Sapori piccola società cooperativa a r.l.», in Motta de' Conti e nomina del commissario liquidatore. *(10A00056)* . . . Pag. 19

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lidija Lavore Boskovic, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A00034)* . . . Pag. 20

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Raffaella Ceci, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di acconciatore. *(10A00035)* . . . Pag. 20

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig.ra Fiona Mary Macleod Casarini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione. *(10A00038)* . . . . Pag. 21

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Slobodan Stjepanovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A00037)* . . . . Pag. 21

DECRETO 14 dicembre 2009.

Designazione della società Eurofins Modulo Uno S.p.A., quale organismo notificato ai sensi del decreto legislativo n. 269/2001. *(10A00047)*. . . . . Pag. 22

DECRETO 18 dicembre 2009.

Determinazione, per l'anno 2010, della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia». *(10A00039)*. . . . Pag. 23

DECRETO 18 dicembre 2009.

Determinazione per l'anno 2010 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada». *(10A00046)* . . . Pag. 23

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 8 ottobre 2009.

Semplificazione delle procedure amministrative e riordino dei criteri per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore dell'editoria. (Decreto n. 47385). *(10A00032)* . . . . Pag. 24

DECRETO 10 dicembre 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti dalla società CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.). (Decreto n. 48656). *(10A00033)* . . . . Pag. 27

DECRETO 10 dicembre 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società AIR ONE S.p.a. (Decreto n. 48657). *(10A00027)* . . . . Pag. 28

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Chiara Atzori, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A00058)* . . . . Pag. 28

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Cecilia Costantini, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A00026)* . Pag. 30

DECRETO 11 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alexandra Knoll, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A00036)* . . . Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Contratto di programma ANAS 2009. (Deliberazione n. 46/2009). *(10A00008)* . . . . Pag. 32

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Fondo infrastrutture ferrovie sud-est: automazione dei passaggi al livello. (Deliberazione n. 56/2009). *(10A00007)* . . Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2009. *(10A00060)* . . . . Pag. 37

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2009. *(10A00061)* . . . . Pag. 37

Ministero dello sviluppo economico:

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Arepo Fiduciaria s.r.l.», con sede legale in Milano. *(10A00045)* . . . . Pag. 38

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. *(10A00009)* . . . . Pag. 38

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991. *(10A00010)* . . . . Pag. 38

Provvedimento concernente l'esonero per talune aziende dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. *(10A00011)* . . . . Pag. 38

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale del «King's College School» di Londra. *(10A00021)*. . . . . Pag. 38

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Panaro nel comune di Marano sul Panaro. *(10A00016)*. . . . . Pag. 39

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e delle opere edificate sovrastanti nel comune di Calvatone. *(10A00017)* . . . . Pag. 39

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Pemento de Herbón» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. *(10E00029)* . . . . Pag. 39

Domanda di registrazione della denominazione «Mâconnais» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. *(10A00030)* . . . . Pag. 39

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Riclassificazione del medicinale Fosinopril Ranbaxy (fosinopril), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1500/2009). *(09A15518)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Caelyx» (doxorubicina cloridrato liposomiale pegilata). (Determinazione/C n. 322/2009). *(09A15519)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ecalta» (anidulafungina). (Determinazione/C n. 323/2009). *(09A15520)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Insuman» (insulina umana). (Determinazione/C n. 324/2009). *(09A15521)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Nplate» (romiplostim). (Determinazione/C n. 325/2009). *(09A15522)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pelzont» (acido nicotinico + laropiprant). (Determinazione/C n. 326/2009). *(09A15523)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ribavirina Teva» (ribavirina). (Determinazione/C n. 327/2009). *(09A15524)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Stalevo» (Levodopa/Carbidopa/Entacapone). (Determinazione/C n. 328/2009). *(09A15525)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tamiflu» (oseltamivir). (Determinazione/C n. 329/2009). *(09A15526)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tredaptive» (acido nicotinico+laropiprant). (Determinazione/C n. 330/2009). *(09A15527)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Trevaclyn» (acido nicotinico+laropiprant). (Determinazione/C n. 331/2009). *(09A15528)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Zavesca» (miglustat). (Determinazione/C n. 332/2009). *(09A15529)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Rinegoziazione del medicinale «Folina» (acido folico) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1496/2009). *(09A15530)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Rinegoziazione del medicinale «Nicozid» (isoniazide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1498/2009). *(09A15531)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Riclassificazione del medicinale «Epsodilave» (eparina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1497/2009). *(09A15532)*

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Riclassificazione del medicinale «Astian» (flunisolide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1499/2009). *(09A15533)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandimmun Neoral» *(09A15534)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ascriptin» *(09A15535)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isocef» *(09A15536)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arovit» *(09A15537)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Accoleit» *(09A15538)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandimmun» *(09A15539)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasix» *(09A15540)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasitone» *(09A15541)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasix Fiale» *(09A15542)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mag 2» *(09A15543)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tenkuoren» *(09A15544)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Synflex» *(09A15545)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deltamidrina» *(09A15546)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flectadol» *(09A15547)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nitrosylon» *(09A15548)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Alter» *(09A15549)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Egibren» *(09A15550)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gadopentetate Insight» *(09A15551)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Excalibur Pharma» *(09A15552)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Medis» *(09A15553)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carboplatino AHCL» *(09A15554)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil Teva» *(09A15555)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Accord Healthcare» *(09A15556)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imastatin» *(09A15557)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Doc Generici» *(09A15558)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Natrilix» *(09A15559)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Dr. Reddy's» *(09A15560)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Vermezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vermezzo (Milano);

Considerato altresì che, in data 5 novembre 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vermezzo (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vermezzo (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Matteo Pirro.

Il citato amministratore, in data 5 novembre 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vermezzo (Milano).

Roma, 30 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A00004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Bianco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bianco (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bianco (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Fortuna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bianco (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 novembre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 73273/09/Area II del 13 novembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bianco (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Fortuna.

Roma, 30 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A00005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sant'Anastasia (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 ottobre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gioacchino Ferrer è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Carmine Pone.

Il citato amministratore, in data 21 ottobre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1173/AreaII/EE.LL. dell'11 novembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, al sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gioacchino Ferrer.

Roma, 3 dicembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A00006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2009.

Disposizioni relative all'assegnazione dei premi della cultura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 4 , foglio n. 340, con il quale è stata disciplinata l'assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori, ecc.;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 20 che disciplina i compiti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2009, registro n. 9, foglio n. 75, concernente la definizione dell'articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza dl Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Ravvisata la necessità di rinnovare la disciplina della concessione di premi, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle competenze attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Decreta:

Art. 1.

P r e m i

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sono istituiti i Premi della cultura (di seguito denominati Premi), come riconoscimento per il contributo di particolare rilievo apportato alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana nel mondo.

Art. 2.

Destinatari e requisiti

Per concorrere all'assegnazione dei premi, non più di 50, del valore di € 2.000,00 ciascuno, gli interessati devono presentare una domanda con allegata la documentazione dell'attività culturale svolta.

I requisiti richiesti per le varie categorie sono i seguenti:

a) scrittori e traduttori del libro italiano in lingua straniera: sono ammesse opere sia di carattere scientifico che umanistico;

b) editori ed aziende grafiche: sono ammesse a concorrere le case editrici/stampatori che inviino un certo numero di esemplari prodotti e il catalogo, nonché editori on line;

c) librai: sono ammesse a concorrere le librerie che dimostrino di aver svolto attività a favore della diffusione della lettura;

d) associazioni culturali: sono ammesse a concorrere le associazioni che dimostrino di aver svolto attività per la promozione della cultura senza fini di lucro.

I beneficiari dei premi possono ripresentare domanda non prima che sia trascorso un quinquennio dalla precedente istanza.

Art. 3.

Commissione istituzione e compiti

È istituita una commissione incaricata di proporre le candidature per l'assegnazione dei premi in favore di: scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali.

La commissione è così composta:

presidente: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

componenti:

il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il capo dell'Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il capo dell'Ufficio per la tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale e per la vigilanza sulla SIAE del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

due esperti in materie giuridico-amministrative;

cinque esperti delle materie per le quali vengono attribuiti i premi della cultura;

il dirigente coordinatore del Servizio per le pubblicazioni e gli eventi del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La nomina dei componenti la commissione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le attività di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario del Dipartimento per l'informazione e l' editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Attività della commissione

La commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime validamente i pareri a maggioranza dei presenti.

La commissione è convocata dal presidente, non oltre il mese di febbraio di ogni anno.

La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 5.

Premi speciali

La commissione propone l'attribuzione di dieci premi speciali, del valore di € 10.000,00 ciascuno, a personalità della cultura nazionale ed internazionale nell'ambito delle discipline umanistiche, sociali, scientifiche, artistiche, dello sport, della comunicazione ed editoria e della cooperazione internazionale.

Art. 6.

Assegnazione dei premi

I premi sono assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle proposte della commissione.

Art. 7.

Abrogazione

Il presente decreto abroga e sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985.

Art. 8.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il Sottosegretario di Stato: BONAIUTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 178

10A00019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2009.

Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia e nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nelle province di Lodi e Parma, nonché alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 3835).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici ha causato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonché gravi danni alle attività produttive ed alle colture agricole, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, inoltre, che una violenta mareggiata ha provocato un'importante ingressione marina, perdita di materiale sabbioso, arretramento del fronte mare e abbassamento del piano di spiaggia;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere gli interventi di carattere straordinario ed urgente per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte sono nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, i Commissari delegati, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvalgono dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. I Commissari delegati in particolare provvedono:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) a predisporre anche, per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti e la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate ed alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica;

c) alla individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.

4. Gli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, lettera *b)* che comportano movimentazione ed eventuale estrazione di materiale litoide in alveo, in quanto connessi alla rimozione di un pericolo in atto o immediato, possono essere realizzati in deroga alle disposizioni della direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua di cui alla deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 4 della direttiva stessa e ferma restando la coerenza con la pianificazione di bacino.

5. I Commissari delegati provvedono, altresì, al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonché da altri enti ed amministrazioni impegnati nelle fasi della prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione.

Art. 2.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di sei unità.

2. In favore del personale di cui al comma 1, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7.

2. I Commissari delegati per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Art. 4.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;

b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, per un importo non superiore a 60.000 euro;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. I Commissari delegati definiscono, in termini di rigorosa perequazione e sulla base dell'ordine di priorità e delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese con propri provvedimenti nel rispetto dei criteri generali della normativa comunitaria. I Commissari delegati sono, altresì, autorizzati a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 15.000,00 euro sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti.

4. È altresì concesso un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 5.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i Commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di 30.000,00 euro per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi meteorologici cui alla presente ordinanza. I Commissari delegati sono autorizzati ad anticipare la somma fino ad un massimo di 15.000,00 euro per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

Art. 6.

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.

Art. 7.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 8.

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede con oneri a valere sulle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3809 del 21 settembre 2009, come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3831 del 16 dicembre 2009, nonché a carico dei rispettivi bilanci regionali.

2. I Commissari delegati possono utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d'intervento. Le richieste redatte in tal senso dovranno essere accompagnate da una relazione sullo stato d'attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonché le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse, il quadro generale delle nuove priorità derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un'analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite ai commissari delegati che potranno chiedere l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.

5. I commissari delegati sono tenuti a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza i Commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per semestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre, i Commissari delegati comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

Art. 10.

1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza il contesto emergenziale in rassegna ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, il Centro funzionale della regione Piemonte è autorizzato a provvedere allo sviluppo ed al rafforzamento della propria struttura operativa, con particolare riguardo al collegamento con le sale operative regionali e con il Centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga di tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa vigente, con oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00076

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3836).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia», l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 e le richieste del 27 novembre e del 10 dicembre 2009 del Ministro per i beni e le attività culturali;

Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 20 novembre 2009 del Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonché la nota del 2 dicembre 2009 della regione Lazio;

Vista la nota del 27 ottobre 2009 con cui il prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della basilica di S. Nicolò di Noto, chiede, tra l'altro, che la commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, n. 3671 del 30 aprile 2008, n. 3681 del 6 giugno 2008 e n. 3742 del 18 febbraio 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, nonché la nota del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e le note del 9 dicembre 2009 del Commissario delegato e in data 11 dicembre 2009 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 29 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla nomina del Commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009 e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 18 dicembre 2009 del Ministro della salute;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, nonché la nota del 21 dicembre 2009 del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2009, recante la proroga fino al 31 dicembre 2009 dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, con particolare riferimento all'art. 6, che dispone il trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste per la prosecuzione degli interventi negli anni successivi al primo sulla apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Considerato che nel corso dell'anno 2009 è stato attuato dal Commissario delegato il piano di emergenza finalizzato all'individuazione ed all'attuazione di misure di assistenza ai viaggiatori, di governo del traffico e di soccorso tecnico urgente in occasione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale, e che occorre proseguire tale attuazione, individuando a tal fine le necessarie risorse finanziarie, ai sensi di quanto previsto dal richiamato articolo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, nell'ambito del sito d'interesse nazionale di Manfredonia, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 recante l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica, nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia), delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia anche alla discarica pubblica Pariti 1 - liquami;

Viste le note del 25 novembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 novembre 2009 della regione Puglia;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa e nelle prospicienti aree marine, in materia ambientale e a causa della criticità del sistema portuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n. 3791 del 15 luglio 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana provvede avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la più proficua coerenza e sinergia tra le iniziative ed attività amministrazioni interessate, il nucleo operativo, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle attribuzioni derivanti dalla medesima ordinanza, costituisce anche segreteria per il coordinamento interministeriale delle attività nazionali, anche in consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche, alle dipendenze funzionali del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al capo del Dipartimento della protezione civile nei rapporti contrattuali posti in essere ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, per gli interventi urgenti da adottarsi ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, gli introiti derivanti dalla fruizione degli ascensori panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II sono versati direttamente sulla contabilità del Commissario delegato ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 3747/09; relativamente a tale vincolo di destinazione il Commissario delegato provvede all'adozione delle occorrenti iniziative per assicurare il tempestivo accredito alla contabilità speciale dei predetti introiti.

Art. 4.

1. Per consentire al Commissario delegato, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, di completare le attività già avviate, il termine previsto all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Art. 5.

1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato - prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della cattedrale di S. Nicolò di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attività consultive, fino al 31 dicembre 2010, con oneri posti a carico dell'art. 3 della sopra citata ordinanza di protezione civile.

Art. 6.

1. In considerazione delle accresciute necessità di disporre di personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto sul territorio nazionale citate in premessa, l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di L'Aquila è autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale, fino al 31 dicembre 2010, di quattro unità di personale, appositamente individuate dal capo del Dipartimento della protezione civile, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. In ragione del persistere della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello, determinata dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, è prorogata per l'anno 2010 la concessione del contributo a favore dei medesimi comuni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

2. Alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004.

Art. 8.

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, dopo le parole: «è autorizzato a stipulare» sono aggiunte le seguenti parole: «, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2. Al medesimo art. 4, comma 1, le parole: «determinandone il compenso fino ad un massimo di 28.000,00 lordi su base annua» sono sostituite dalle seguenti parole: «parametrandone il compenso alla misura del 75% del trattamento annuo lordo spettante ad un dirigente di II fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi agli eventi in rassegna, nonché di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato».

Art. 9.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009; sono apportate le seguenti modifiche:

alla fine del comma 3 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti parole: «con oneri a carico delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309 del 2003, n. 3339 del 2004, n. 3405 del 2005, n. 3495 del 2005, n. 3610 del 2007, n. 3709 del 2008 e n. 3734 del 2009 e successive modificazioni»;

all'art. 4, comma 4, le parole: «, fino al 31 dicembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti parole: «, entro i due anni successivi»;

all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «pubblica incolumità nel territorio regionale,» sono aggiunte le seguenti parole: «l'Assessore regionale alla Protezione civile, in qualità di Commissario delegato»;

all'art. 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia effettua anche la sorveglianza fisica del territorio, a tutela dell'incolumità e della sicurezza della popolazione regionale, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici ed elettro-ottici di visione e ripresa, acquisiti sulla base di quanto previsto all'art. 6; per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui al presente articolo, i soggetti aggiudicatari delle gare europee provvedono in deroga alle modalità di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni»;

all'art. 6 sono aggiunte le seguenti disposizioni: «articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni, e articoli 28, 46 e 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 10.

1. Al fine di procedere in via di somma urgenza al rifacimento dei collettori fognari esistenti in località Roio e Collebrincioni che riversano liquami con dispersione superficiale, nonché per l'adeguamento dell'impianto di depurazione, e alla demolizione e rifacimento dell'impianto di depurazione irrimediabilmente danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, entrambi siti in località Ponte Rosarolo, nonché alla realizzazione di un impianto di depurazione in località Collebrincioni, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, i cui oneri, pari al rimborso dei costi sostenuti per un importo massimo di 2.645.000 euro, sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 11.

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività inerenti al contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, è assegnata al Commissario delegato di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, la somma di euro 3.473.089,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009 - Programma 18.9, U.P.B. 1.7.2. capitolo 1862.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Le attività della Cabina di regia Stato-regioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, concernente la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2011.

Art. 13.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative inerenti al superamento del contesto emergenziale socio-economico-sanitario in atto nel territorio della regione Calabria, il presidente della medesima regione subentra in qualità di Commissario delegato al dott. Vincenzo Spaziante nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Commissario delegato si avvale dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna nonché della relativa struttura di supporto, dei soggetti attuatori e dei consulenti già nominati, anche al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

3. I progetti relativi alla realizzazione degli ospedali e di cui all'accordo di programma integrativo sottoscritto dal Ministro della salute e dal presidente della regione Calabria in data 6 dicembre 2007, predisposti assicurando il rispetto dei costi standard, sono sottoposti al parere del Ministero della salute.

Art. 14.

1. Al fine di consentire il completamento delle iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 2010.

Art. 15.

1. Per consentire al prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2007, n. 3628, di proseguire nelle attività previste dalla medesima ordinanza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, in deroga alla vigente normativa, la somma di euro quattro milioni, a valere sulle disponibilità esistenti nel capitolo n. 7616, residui di parte corrente, lettera «f», dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

Art. 16.

1. Nell'ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane, i corridoi della mobilità, i sistemi innovativi di trasporto e il trasporto pubblico in sede propria, nonché delle relative opere connesse e complementari, ivi incluse quelle compensative e integrative, da realizzarsi nella città di Roma, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009, n. 3747, come modificata dall'ordinanza 28 maggio 2009, n. 3774 e successive modifiche e integrazioni, provvede ad assicurare, in tutte le operazioni di progettazione e di esecuzione, la spedita definizione delle procedure e delle attività di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici di competenza degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e delle connesse funzioni di competenza del comune di Roma.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, in particolare:

a) assicura, nelle fasi della progettazione e della realizzazione delle opere pubbliche, anche, ove occorra, sostituendosi agli organi ordinariamente competenti, la speditezza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure inerenti le funzioni di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici, provvedendo a che gli uffici garantiscano la massima speditezza e collaborazione nello svolgimento delle relative attività;

b) assicura che gli uffici si pronunzino su ogni istanza volta a garantire la prosecuzione della progettazione e dell'esecuzione dei lavori presentata dalla stazione appaltante, dal concessionario o, su delega di questi, dall'impresa esecutrice dei lavori, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, il Commissario può provvedere in via sostitutiva ad istanza del soggetto interessato entro e non oltre dieci giorni dalla riproposizione dell'istanza da parte del soggetto interessato, che fa constare l'inerzia serbata dagli uffici. Decorso tale termine gli interventi possono essere realizzati fatte salve le eventuali successive prescrizioni tecniche per la loro effettuazione adottate dal Commissario delegato;

c) definisce, sentiti gli organi ordinariamente competenti, rigorose modalità e tempi massimi di svolgimento di ricerche, saggi e scavi archeologici, in modo da favorire la tempestività nella realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale.

3. Per l'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 95, 96 e 165, comma 10;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 52, 55, 55-*bis*, 56, 57-*bis*, 59, 62, 63, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 104, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141-*bis*, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 155.

4. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 dopo le parole «un'indennità» è aggiunta la seguente parola: «mensile».

5. Nell'espletamento delle iniziative previste dal presente articolo, il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di due consulenti a cui potrà essere riconosciuto un compenso mensile in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 25% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con oneri posti a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009, dopo le parole «Conte di Troia» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle attività di bonifica della discarica Pariti 1 liquami».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede, nella misura di 10.000.000,00 di euro, con le risorse disponibili sui residui di stanziamento del Programma 18.9, capitolo 7503 PG1 del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il Commissario delegato provvede» sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato ed il soggetto attuatore provvedono»;

b) al comma 3 le parole «il Commissario delegato è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato ed il soggetto attuatore sono autorizzati», e dopo le parole «convenzioni già esistenti» sono aggiunte le parole «sottoscritte dal Commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003, stipulando all'occorrenza specifici atti aggiuntivi.»;

c) al comma 4, dopo le parole «delle aziende pubbliche di servizi» sono aggiunte le parole «fino ad un massimo di 5 unità alle quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 2557 del 30 aprile 1997»;

d) il comma 2 è così sostituito:

«2. L'approvazione del Commissario delegato o del soggetto attuatore dei progetti relativi alle attività di cui all'art. 1, comma 1, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale».

«2-*bis*. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o il soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.».

4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009 è apportata la seguente modifica: alla lettera *d)*, dopo il numero «48» è aggiunto il seguente numero «49».

Art. 18.

1. In relazione alle straordinarie esigenze connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale e di cui in premessa, il personale in servizio fino al 31 dicembre 2009 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o corrispondenti, è mantenuto in servizio presso il medesimo Dipartimento, fino al 28 febbraio 2010.

Art. 19.

1. Per consentire l'espletamento delle attività connesse alla chiusura dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania il personale in servizio presso le strutture di missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o corrispondenti nonché il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero assegnato al dispositivo di sicurezza del capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è mantenuto in servizio fino al 28 febbraio 2010.

2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, dopo le parole «decreto-legge n. 90/2008» sono aggiunte le seguenti: «anche nelle more della costituzione del predetto Organo di vigilanza».

Art. 20.

1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008, e successive modifiche ed integrazioni, è confermato nel proprio incarico per la prosecuzione, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.

Art. 21.

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere nello stabile monumentale del Palazzo di Brera ubicato nella città di Milano, inserito dal Comitato dei Ministri, nella seduta del 27 novembre 2009, nell'ambito delle iniziative necessarie allo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, ed al fine di provvedere ad assicurare la fruizione di talune funzioni attualmente ivi allocate, il dott. Mario Resca è nominato Commissario delegato. Il Commissario delegato provvede, in particolare, ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di ogni istituzione pubblica e privata coinvolta nell'iniziativa, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 e 15 giugno 2007.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale di uno o più soggetti attuatori nonché di consulenti tecnici, e provvede a nominare un soggetto di elevata e comprovata professionalità con funzioni di direttore dei lavori. Tale soggetto può anche essere esterno all'amministrazione.

3. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilità speciale al medesimo intestata.

4. Al Commissario delegato è attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori.

5. Il Commissario delegato è autorizzato ad attribuire ai soggetti di cui al comma 2, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, un compenso per le attività espletate, non superiore al 50% di quello spettante al direttore dei lavori.

6. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 3 le risorse finanziarie all'uopo individuate.

7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a reperire e trasferire al Commissario delegato sulla contabilità speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche e private per consentire la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

8. Per le finalità di cui al comma 1, ed in particolare per l'approvazione dei progetti e delle iniziative rientranti nella sua competenza, il Commissario delegato può indire, ove ritenuto necessario, apposite conferenze di servizi, convocandole con almeno sette giorni di preavviso. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo da tali elementi. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta. Le determinazioni della conferenza di servizi costituiscono, ove occorra, variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. I pareri, i visti ed i nulla-osta che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alle conferenze di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilità speciale di cui al comma 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00077

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3837).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa di eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti interventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per fronteggiare l'emergenza;

Vista in particolare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2009 recante: «Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi tellurici del 6 aprile 2009 dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Considerato altresì che appare necessario disporre la sospensione dei tributi e dei contributi in favore di contribuenti residenti o aventi sede in Comuni colpiti dal sisma come individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

Visto l'art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194;

Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Sindaco dell'Aquila;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, è prorogato al 30 giugno 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.

3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3822 del 25 novembre 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alcantara Gomez Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Alcantara Gomez Adriana, nata a Città del Messico l'11 giugno 1981, cittadina messicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Messico, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Derecho» conseguito presso l'«Universidad Del Pedregal» in data 30 marzo 2003 e del «Diploma di Master Universitario di II livello in Relazioni Internazionali e Studi Diplomatici» conseguito presso la «Libera Università Maria SS. Assunta "LUMSA"» in data 7 marzo 2008;

Considerato inoltre che è in possesso del «tesserino di abilitazione professionale» n. 4364265 in quanto registrata presso la «Direzione generale per le professioni dipendenti» rilasciata dalla «Secretaria de Educacion Publica-Direcion General de Profesiones» come attestato in data 15 febbraio 2005;

Considerato che l'interessata possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 16 gennaio 2009 con validità fino al 31 marzo 2010 per motivi di studio;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alcantara Gomez Adriana, nata a Città del Messico l'11 giugno 1981, cittadina messicana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzioni del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A00024

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, nata a Ciego de Avila (Cuba) il 6 aprile 1973, cittadina cubana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Derecho», conseguito presso l'«Universidad de la Habana» in data 10 luglio 1996 e della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Milano in data 29 giugno 2009;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Registro de Abogados» della Repubblica di Cuba dal 5 luglio 1999 e al «Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia» de Cuba dal 12 marzo 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella Conferenza dei servizi di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, nata a Ciego de Avila (Cuba) il 6 aprile 1973, cittadina cubana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A00025

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rachdi Traki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 13 ottobre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Avvocato» conseguito in Tunisia dalla sig.ra Rachdi Traki, nata il 27 ottobre 1976 a Sbeitla, cittadina tunisina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze: 1) data errata del conseguimento della laurea 14 febbraio 2003 invece di 15 giugno 1999; 2) data errata dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Tunisia 2 dicembre 2003 invece di 4 aprile 2003;

Vista l'istanza di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Rachdi Traki;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 13 ottobre 2003, con il quale si riconosceva il titolo di avvocato, conseguito in Tunisia da Rachdi Traki, nata il 27 ottobre 1976 a Sbeitla, cittadina tunisina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: 1) la data errata del conseguimento della laurea 14 febbraio 2003 è sostituita dalla data esatta 15 giugno 1999; 2) la data errata dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Tunisia 2 dicembre 2003 viene sostituita dalla data esatta 4 aprile 2003.

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 13 ottobre 2009.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00022

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Trajkova Keti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Trajkova Keti, nata a Veles (Macedonia) il 10 marzo 1976, cittadina macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere alimentare e biotecnologo», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «tecnologo alimentare»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in ingegneria alimentare e biotecnologia», conseguito presso la «Università SS. Cirillo e Metodio» in data 10 aprile 2002;

Preso atto che l'istante ha documentato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Tecnologo alimentare», per cui non è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura di Bolzano, in data 3 luglio 2008 con scadenza in data 5 agosto 2010;

Decreta:

Alla sig.ra Trajkova Keti, nata a Veles (Macedonia) il 10 marzo 1976, cittadina macedone, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Tecnologi alimentari» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00023

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 dicembre 2009.

Rettifica al decreto direttoriale 2 dicembre 2009 recante: «Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente Michelangelo"» in comune di Spezzano della Sila.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 2009, n. 3932, concernente il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Michelangelo» di Spezzano della Sila (Cosenza), costituita dalla miscela delle acque minerali della Sorgente Vergine e della Sorgente Michelangelo, da utilizzarsi per l'imbottigliamento e la vendita;

Preso atto che, per mero errore materiale, nel 12° capoverso delle premesse e nell'art. 1 del sopra citato decreto dirigenziale è riportata la parola «Venere» anziché «Vergine».

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

Art. 1.

La parola «Venere» di cui al 12° capoverso delle premesse ed all'art. 1 del decreto dirigenziale 2 dicembre 2009, n. 3932, è sostituita dalla parola «Vergine».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 16 dicembre 2009

Il direttore generale: OLEARI

10A00055

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2009.

Proroga dei termini dell'attività di controllo effettuata dal personale degli uffici periferici del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari sugli operatori iscritti al 31 dicembre 2008 negli elenchi degli organismi di controllo denominati ABC Fratelli Bartolomeo s.s. ed Ecosystem International Certificazioni srl.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *D)*;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione ed all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera c e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/07, secondo cui, dal 1° gennaio 2009, gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea UNI CEI EN 45011 Ed. 1999 o della guida ISO 65;

Visti i decreti del 23 dicembre 2008 di revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem International Certificazioni srl, SIDEL CAB SpA, BIOZOO srl e ANCCP srl e la contestuale attribuzione di tali compiti al personale degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visti i decreti del 23 giugno 2009 di autorizzazione agli organismi di controllo «Biozoo srl» e «ANCCP srl» ad effettuare i controlli sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) n. 834/2007, e ad eseguire la certificazione nel settore dell'agricoltura biologica;

Visto il decreto del 25 giugno 2009 di proroga al 30 settembre 2009 dei termini dell'attività di controllo effettuata dal personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari sugli operatori iscritti al 31 dicembre 2008 negli elenchi degli organismi denominati ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem International Certificazioni srl e Sidel cab spa che al 30 giugno 2009 non abbiano ancora richiesto il passaggio ad altro Organismo di controllo.

Visto il decreto del 24 settembre 2009 di autorizzazione all'Organismo di controllo «SIDEL Spa» ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato;

Visto il decreto del 29 settembre 2009 di proroga al 31 dicembre 2009 dei termini dell'attività di controllo effettuata dal personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari sugli operatori iscritti al 31 dicembre 2008 negli elenchi degli organismi denominati ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem International Certificazioni srl che al 30 settembre 2009 non abbiano ancora richiesto il passaggio ad altro Organismo di controllo.

Vista la richiesta di proroga dei termini dell'attività di controllo effettuata dal personale degli Uffici periferici del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, presentata in data 14 dicembre 2009 da ABC Fratelli Bartolomeo s.s.;

Considerata l'opportunità di garantire la continuità delle ispezioni e della certificazione nel settore delle produzioni biologiche per gli operatori che al 31 dicembre 2008 erano sottoposti al controllo degli Organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo s.s. ed Ecosystem International Certificazioni srl e che al 31 dicembre 2009, non avendo richiesto il passaggio ad un altro Organismo autorizzato, risultano sottoposti al controllo degli Uffici periferici del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Negli articoli 4 e 5 dei decreti del 23 dicembre 2008 di revoca dell'autorizzazione ad ABC Fratelli Bartolomeo s.s. ed Ecosystem International Certificazioni srl ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, la data del 30 giugno 2009, già sostituita con la data del 30 settembre 2009 con decreto del 25 giugno 2009 e successivamente con la data del 31 dicembre 2009 con decreto del 29 settembre 2009, è ulteriormente sostituita improrogabilmente con la data del 30 giugno 2010.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

L'Ispettore generale capo: SERINO

10A00028

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della società «Cooperativa a responsabilità limitata C.S.C. cooperativa servizi Carignano», in Carignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 18 marzo 2006 del revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata C.S.C. cooperativa servizi Carignano» con sede in Carignano (Torino), costituita in data 21 marzo 1991, n. REA TO-761461 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), via arcide De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00059

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della società «La Ramina piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Motta de' Conti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 28 dicembre 2006 del revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Ramina piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Motta de' Conti (Vercelli), costituita in data 19 dicembre 2002 con atto a rogito del notaio Ferrara Maurizio di Vercelli, n. REA VC-180069 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965, con studio in Verona, piazza Pradaval n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00057

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della società «Antichi Sapori piccola società cooperativa a r.l.», in Motta de' Conti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 4 marzo 2008 del revisore incaricato dalla Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Antichi Sapori piccola società cooperativa a r.l., con sede in Motta de' Conti (Vercelli) costituita in data 20 febbraio 2002 con atto a rogito del notaio Travostino Mario, n. REA VC-178927 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Federico Loda , nato a Verona il 26 giugno 1965, con studio in Verona, piazza Pradaval n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00056

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lidija Lavore Boskovic, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Lidija Lavore Boskovic, cittadina jugoslava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Corso di addestramento nella formazione professionale di acconciatore con tirocinio conseguito presso il Salon Christel Hahn-Umlauff in Amburgo, cui è seguito l'esame di idoneità professionale per artigiani conseguito presso la Scuola statale salute e igiene del corpo - Scuola professionale per parrucchieri di Amburgo della durata di 3 anni, nonché dell'esperienza di lavoro autonomo ultradecennale maturata nel settore, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Lidija Lavore Boskovic, cittadina jugoslava, nata a Pec (Jugoslavia) in data 22 aprile 1962, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00034

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Raffaella Ceci, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Raffaella Ceci , cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma denominato «Abschlußzeugnis der Berufs-

schule» (Diploma di licenza della scuola d'avviamento professionale) e relativo certificato d'esame, conseguito presso la Scuola professionale Kerschensteiner di Wiesbaden (Germania), della durata di 3 anni con tirocinio, nonché dell'esperienza di lavoro dipendente maturata in Italia per complessivi 2 anni e 5 mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009 , che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e Fiepet - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Raffaella Ceci, cittadina italiana, nata a Wiesbaden (Germania) in data 22 aprile 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00035

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig.ra Fiona Mary Macleod Casarini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig,ra Fiona Mary Macleod Casarini, cittadina britannica, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Advanced Level - grade A» in ceramica, Diploma di scuola media superiore, conseguito presso l'Università di Oxford - Brockenhurst (Gran Bretagna), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Fiona Mary Macleod Casarini, cittadina britannica, nata a Rugby (UK) in data 3 gennaio 1963, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame previsi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00038

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Slobodan Stjepanovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Slobodan Stjepanovic, cittadino serbo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento

del Diploma di parrucchiere da uomo denominato «Diploma o Polozenom Zavrsnom Ispitu», conseguito nel 1995 presso la Scuola estetica di Belgrado (Serbia), nonché dell'attività di lavoro dipendente svolta in Serbia per complessivi 20 mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Slobodan Stjepanovic, cittadino serbo, nato a Belgrado (Serbia) in data 6 gennaio 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00037

DECRETO 14 dicembre 2009.

Designazione della società Eurofins Modulo Uno S.p.A., quale organismo notificato ai sensi del decreto legislativo n. 269/2001.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE COMUNICAZIONI

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Viste l'ordinanza del Segretario generale in data 6 giugno 2006 con la quale è stato costituito il Comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di designazione quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e l'allegata procedura di designazione degli organismi notificati di cui al provvedimento del direttore generale della DG regolamentazione e qualità dei servizi del 5 settembre 2000;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista la domanda di designazione quale organismo notificato presentata dalla società Eurofins Modulo Uno S.p.A. in data 15 febbraio 2008;

Visto il parere favorevole alla designazione quale organismo notificato della società Eurofins Modulo Uno S.p.A. relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V alla citata direttiva 1999/5/CE, formulato dal Comitato tecnico, riunitosi in data 14 dicembre 2009;

Decreta:

1) La designazione alla società Eurofins Modulo Uno S.p.A, con sede in via Cuorgnè n. 21 - 10156 Torino, come organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE, relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V della citata direttiva, sulla base dei requisiti prescritti nell'allegato VI al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e nella procedura di designazione degli organismi notificati, allegata all'ordinanza del Segretario generale del 6 giugno 2006.

Roma, 14 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: SAMBUCO

10A00047

DECRETO 18 dicembre 2009.

Determinazione, per l'anno 2010, della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto l'art. 303 del predetto codice, ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, e successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» nell'esercizio 2008, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 09/14376 del 22 giugno 2009, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunità di mantenere per il 2010 l'aliquota contributiva del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista;

Visto il provvedimento n. 2757, in data 30 novembre 2009, dell' ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di confermare per il 2010 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare nell'anno 2010 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1, sono tenute, entro il 31 gennaio 2010, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2010 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2010, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00039

DECRETO 18 dicembre 2009.

Determinazione per l'anno 2010 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto l'art. 285 del predetto Codice, ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive e, successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo

di indennizzo» nell'esercizio 2008, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 09/14828 del 26 giugno 2009, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunità di mantenere per il 2010 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,5 % a suo tempo determinata per il 2009;

Visto il provvedimento n. 2757, in data 30 novembre 2009, dell' ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010;

Ritenuta l'opportunità di confermare per il 2010 l'aliquota contributiva nella misura del 2,5 %, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2010 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2010, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2010 determinato applicando l'aliquota del 2,50 % sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2010, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00046

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 ottobre 2009.

Semplificazione delle procedure amministrative e riordino dei criteri per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore dell'editoria. (Decreto n. 47385).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, articoli 35 e 37;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con particolare riferimento all'art. 7, comma 3, secondo cui «le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223»;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge del 5 aprile 2001, n. 99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n. 198;

Visto l'art. 41-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge del 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il protocollo di intesa firmato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2009 di ratifica dell'ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto di lavoro giornalistico, siglata in data 26 marzo 2009 e del contestuale accordo in tema di ammortizzatori sociali;

Considerata la necessità di individuare i criteri per la valutazione dei programmi delle imprese del settore che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

Considerata, altresì, la necessità di individuare anche i criteri per la valutazione dei programmi delle aziende del settore che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario anche attraverso idonei criteri per la valutazione delle istanze presentate dalle imprese del settore dell'editoria;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nei casi indicati dall'art. 35, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, nonché per le causali di crisi aziendale nelle quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, nei casi di cessazione totale ovvero parziale dell'attività aziendale anche in costanza di fallimento ovvero per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in presenza di crisi aziendale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Possono fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al presente decreto le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Art. 3.

Requisito occupazionale

1. Per le aziende del settore editoriale non trova applicazione, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede una media occupazionale nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza di intervento di CIGS, di quindici dipendenti.

Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, i lavoratori poligrafici, con esclusione dei dirigenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici per l'esodo ed il prepensionamento nel corso del godimento della CIGS, si applica:

a) per i lavoratori poligrafici, l'art. 37, comma 1, lett. *a)*, della legge del 5 agosto 1981, n. 416;

b) per i giornalisti, l'art. 37, comma 1, lett. *b)* della legge 5 agosto 1981, n. 416 e la normativa indicata al successivo art. 8 del presente decreto.

Art. 5.

Causali di intervento straordinario di integrazione salariale

1. Le imprese di cui all'art. 2 del presente decreto possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, in favore dei propri dipendenti come individuati dal precedente art. 4, per le seguenti causali:

a) crisi aziendale;

b) cessazione totale o anche solo parziale dell'attività aziendale anche in costanza di fallimento;

c) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con la verifica della presenza della situazione di crisi aziendale per i benefici di cui all'art. 4, comma 2, lett. *b)*, del presente decreto.

Art. 6.

Criteri per la valutazione delle causali di crisi aziendale

1. Ai fini della sussistenza dello «stato di crisi», ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive integrazioni e modificazioni, la stessa non è rilevabile unicamente dai bilanci aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione dell'impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori, in particolare, dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali.

A tal fine, sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa per le causali di crisi aziendale:

a) dagli indicatori economico finanziari, complessivamente considerati, riguardanti l'anno antecedente alla richiesta, deve emergere un andamento involutivo;

b) la situazione di crisi può essere valutata anche in base al calo delle vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari o alla diminuzione dell'attività produttiva;

c) l'avvenuta contrazione degli indicatori sub *b)* può essere valutata anche per gli effetti che si verificheranno per l'impresa nel periodo immediatamente successivo all'istanza;

d) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento con l'indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al superamento della crisi;

e) deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.

2. In caso di cessazione totale o parziale dell'attività, anche in costanza di fallimento, l'impresa deve predisporre un piano di gestione del personale.

La cessazione parziale può interessare o un settore dell'attività stessa ovvero anche una singola testata se appartenente alla medesima ragione sociale.

Art. 7.

Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale

1. In caso di presentazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la valutazione dell'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, deve essere compiuta con il riscontro delle seguenti condizioni:

a) il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l'azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale;

b) deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione;

c) deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;

d) devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

2. Ai fini dell'accertamento amministrativo del programmato piano di riorganizzazione, ristrutturazione ovvero conversione aziendale devono riscontrarsi le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 8.

Ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale

1. Ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di recepimento in sede governativa dell'esito della procedura di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 218 del 10 giugno 2000 e, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è riconosciuta facoltà di optare per l'anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia con la verifica dei requisiti di cui all'art. 37, comma 1, lett. *b)*, della legge del 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 7-*ter*, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, devono essere verificate le condizioni di cui al precedente art. 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*. L'impresa deve presentare un programma volto prioritariamente alla gestione delle inefficienze e degli squilibri siano essi gestionali ovvero economici e finanziari.

Art. 9.

Procedura

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.

2. Nel caso di istanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R., il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta i provvedimenti di concessione del trattamento per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

Art. 10.

Pagamento diretto

1. E' autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria dall'art. 7-*ter*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 5

10A00032

DECRETO 10 dicembre 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti dalla società CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.). (Decreto n. 48656).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 30 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2009, in favore di un numero massimo di 13 lavoratori della società di cui trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 30 settembre 2009, con la quale la società CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010, in favore di 13 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma;

Vista la nota del 23 ottobre 2009 con la quale la CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.) ha dichiarato che la società dispone di un'unica unità produttiva sita nell'Aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino - RM) con un numero totale di 13 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010, in favore di 13 lavoratori dipendenti dalla società CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 30 settembre 2009, in favore di 13 lavoratori dipendenti dalla società CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), unità in Roma, per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010.

Matricola INPS: 7006525876.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società CSA-Czech Airlines (Ceske Aereolinie A.S.), è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A00033

DECRETO 10 dicembre 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società AIR ONE S.p.a. (Decreto n. 48657).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Air One S.p.a., nonché delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 23 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della società di cui trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 22 ottobre 2009, con la quale la società Air One S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010, in favore di 40 lavoratori dipendenti presso le sedi di Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010, in favore di 40 lavoratori dipendenti dalla società Air One S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 40 lavoratori dipendenti dalla società Air One S.p.a., unità in Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia, per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010.

Matricola I.N.P.S. Air One S.p.a.: 2302100732.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Air One S.p.a., è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A00027

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Chiara Atzori, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modifica-

zioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Chiara Atzori;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il Master universitario in insegnamento dello spagnolo come Lingua straniera rilasciato dall'Università di Valladolid (Spagna);

Vista l'omologazione della laurea italiana, sotto indicata, al grado accademico di «Licenciada», concessa il 28 gennaio 2009 dal Ministerio De Ciencia e lnnovaciòn - Spagna;

Vista la nota prot. n. 8182 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'acceso al percorso di «Certificado de Aptitud pedagógica» e ai fini professionale;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il Sistema IMI, dal Ministerio De Educación;

Vista la nota prot. 11110 del 2 novembre 2009, con la quale l'Amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Atzori, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota proti. 8182 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, nonché le ulteriori attività formative, ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Lingue e letterature straniere, filologico - letterario lingua inglese» conseguita il 17 marzo 2003 presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e filosofia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica, en la specialidad de Lengua Castellana y Literatura» conseguito presso l'Università di Valladolid (Spagna) nell'anno accademico 2008/2009, posseduto dalla prof.ssa Chiara Atzori, cittadina italiana, nata a Ceva (Cuneo) il 27 gennaio 1976 , ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di concorso:

45/A - Seconda lingua straniera spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

10A00058

DECRETO 1° dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Cecilia Costantini, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza dell'11 giugno 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Cecilia Costantini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sotto indicata, al grado accademico di «Licenciada», concessa l'11 aprile 2008 dal Ministerio De Educación y Ciencia - Spagna;

Vista la nota prot. n. 8167 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di «Certificado de Aptitud pedagógica» e ai fini professionali;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il Sistema IMI, dal Ministerio De Educación;

Vista la nota prot. 11113 del 2 novembre 2009, con la quale l'Amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Costantini, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8167 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita il 6 marzo 2002 presso l'Università degli studi di Roma Tre di Roma;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'a.a. 2008/2009 presso l'«Universidad di Castillo - la Mancha y Extremadura» (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Cecilia Costantini, cittadina italiana, nata a Roma il 25 aprile 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di concorso:

45/A - Lingua inglese e seconda lingua straniera spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere – inglese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

10A00026

DECRETO 11 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alexandra Knoll, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Alexandra Knoll;

Vista l'equipollenza del titolo austriaco, sotto indicato, alla laurea italiana in Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo riconosciuta dalla Libera Università di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiana con formazione conseguita in Italia in scuole che prevedono l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Künste, erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Musikerziehung; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung» rilasciato dall'Università di Salisburgo (Austria) il 23 giugno 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Bestätigung über die Gesamtnote» (attestato sulla formazione generale pedagogica e di pratica scolastica nell'ambito della materia d'insegnamento educazione musicale/educazione musicale strumentale) rilasciato dall' «Universität Mozarteum Salzburg» di Innsbruck il 7 agosto 2008;

«Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes: Musikerziehung, Instrumentalunterricht Vokal» (Materia d'insegnamento: Educazione musicale ed educazione musicale strumentale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado) rilasciato dal Liceo privato San Carlo di Volders (Austria) il 10 luglio 2009,

posseduto dalla cittadina italiana Alexandra Knoll nata a Bolzano il 4 ottobre 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo

di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - Educazione musicale istruzione secondaria II grado;

32/A - Musica;

77/A - Strumento musicale - pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

10A00036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Contratto di programma ANAS 2009. (Deliberazione n. 46/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorità nell'ambito della rete stradale nazionale SNIT;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di «ANAS Società per azioni»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 76, trasferisce all'ANAS, in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile per i beni demaniali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti, in particolare:

l'art. 1, comma 1018, che demanda ad «ANAS S.p.a.» la predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della concessione, nonché dell'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti commissioni parlamentari, e prevede, altresì, che entrambi i documenti vengano aggiornati con periodicità quinquennale;

l'art. 1, comma 1019, che prevede che in occasione del perfezionamento della convenzione unica il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione di «ANAS S.p.a.» a cinquant'anni;

l'art. 1, comma 1021, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, istituisce, sulle tariffe di tutte le autostrade, un sovrapprezzo di entità differenziata per le varie classi di pedaggio, destinando le relative entrate ad «ANAS S.p.a.» quale corrispettivo forfettario delle prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento ed il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa «ANAS S.p.a.», prevedendo la conseguente riduzione dei pagamenti dovuti alla società a titolo di corrispettivo del contratto di servizio;

l'art. 1, comma 1026, che reca disposizioni di carattere finanziario per «ANAS S.p.a.», autorizzando la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da «ANAS S.p.a.» di cui al contratto di programma 2003-2005;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 1631 del 1° febbraio 2007 che, in attuazione del sopracitato art. 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce le modalità di attuazione del comma medesimo;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, che ha accorpato il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti e visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle infrastrutture;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3, comma 4, dispone, per l'anno 2009, la sospensione della riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradale, di cui al citato art. 1, comma 1021, sino al 30 aprile 2009;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009, comprensivo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,

in cui sono previsti in tabella *F* 1.205.069.000 euro per l'«ANAS S.p.a.» - «Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione»; ulteriormente ridotti a euro 1.204.004.522 dall'art. 4 del decreto-legge n. 180 del 10 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 9 gennaio 2009;

Vista la convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS il 19 dicembre 2002 e visti, in particolare:

l'art. 4, che pone a carico del concessionario l'obbligo di predisporre i piani pluriennali di viabilità, di durata decennale, che individuino gli obiettivi strategici per l'attuazione dei compiti affidati in concessione, in coerenza con il PGTL, e che demanda l'approvazione di detti piani al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere di questo Comitato;

l'art. 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, che deve essere predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità e che è aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Visto il Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012, predisposto alla stregua degli indirizzi formulati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la direttiva 1° agosto 2003 ed integrato con l'atto aggiuntivo redatto dall'ANAS a recepimento delle proposte di modifica e integrazione avanzate nella riunione tecnica tenuta il 5 ottobre 2004 presso la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali e nella seduta del 28 ottobre 2004 della Conferenza unificata stessa;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005), con la quale questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito al suddetto piano;

Visto il contratto di programma 2003/2005 stipulato in data 25 maggio 2005, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con «ANAS S.p.a.», previo parere favorevole espresso da questo Comitato con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2005), successivamente approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 15 giugno 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto il contratto di programma 2007 stipulato in data 30 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e l'«ANAS S.p.a.», previo parere favorevole di questo Comitato espresso con delibera 20 luglio 2007, n. 65, successivamente approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture emanato il 21 novembre 2007 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto il contratto di programma 2008 stipulato in data 27 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e l'«ANAS S.p.a.», previo parere favorevole di questo Comitato espresso con delibera 27 marzo 2008, n. 23, successivamente approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture emanato il 4 aprile 2008 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la nota n. 26028 del 23 giugno 2009, integrata con nota n. 3179 del 24 giugno 2009, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema del contratto di programma 2009 unitamente alla relazione di accompagnamento, richiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

In linea generale:

che anche il Contratto di programma 2009, come i precedenti relativi agli anni 2007 e 2008, nel limitare la propria vigenza al 2009, conferma, per quanto non espressamente convenuto, la validità e l'efficacia del contratto per il 2007;

che lo schema di Contratto è costituito da un articolato, nel quale sono definiti gli obblighi della concessionaria in fase di attuazione del contratto medesimo, e da due allegati, *A* e *B*, concernenti, rispettivamente, gli investimenti da realizzare nel 2009 e le prestazioni dei servizi;

che, nel mese di aprile 2008, è stata istituita la Commissione paritetica Ministero «ANAS S.p.a.» di cui all'art. 11 del contratto 2007 incaricata di individuare gli indicatori di risultato per la verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e che la Commissione ha avviato i lavori in data 14 aprile 2008.

Sotto l'aspetto infrastrutturale:

che l'allegato *A* riporta il piano di investimenti da realizzare nel corso del 2009, con una proiezione relativa ai pagamenti sino al 2012, assumendo a riferimento, oltre il menzionato Piano pluriennale della viabilità, da cui gli interventi sono desunti, soprattutto, ai fini della individuazione delle priorità, il Piano degli investimenti 2007-2011 allegato al contratto di programma 2007;

che più specificatamente detto allegato *A* individua, in distinti elenchi, gli interventi da avviare nel 2009 (tabella 1) e gli interventi inclusi nell'area di inseribilità sempre per il 2009 (tabella 2) che la concessionaria, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicazione a questo Comitato, può realizzare in sostituzione di una o più opere incluse nella tabella 1 e che risultino tecnicamente non più realizzabili;

che in particolare la tabella 1 dell'allegato *A* prevede iniziative attivabili nell'anno 2009 così riepilogabili:

(euro)

Tipologia	Costo	Fabbisogno ANAS
Nuove opere	862.298.700	532.370.100
Oneri gestione banca dati	500.000	500.000
Contributi	42.400.000	42.400.000
Manutenzione straordinaria e altri interventi	568.729.900	568.729.900
Totale	**1.473.928.600**	**1.144.000.000**

che si prevede che il «Fabbisogno ANAS» venga coperto con le risorse attribuite alla concessionaria a titolo di contributo in conto impianti, ai sensi della legge n. 296/2006, successivamente modificata come esposto in premessa, e pari a 1.144 milioni di euro per il 2009, al netto dei 60 milioni di euro da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da «ANAS S.p.a.» di cui al contratto di programma 2003-2005;

che dell'ammontare complessivo delle suddette risorse, pari a 1.144 milioni di euro per il 2009, 694 milioni di euro sono immediatamente disponibili per investimenti, mentre i restanti 450 milioni di euro sono subordinati all'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'art. 1, commi 758 e 759, della citata legge n. 296/2006;

che tra gli importi riportati nella suddetta tabella 1 sono presenti circa 60,48 milioni di euro temporaneamente destinati al finanziamento di due interventi ricadenti nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo («S.S. 106 Ionica - Variante Roccella Jonica e S.S. 36 del lago di Como e della Spluga);

che alla voce «nuove opere» di cui alla suddetta tabella 1 si prevede una quota a favore del Mezzogiorno pari a circa il 43 per cento.

Sotto l'aspetto gestionale:

che il contratto segue la medesima impostazione adottata, per la prima volta, nel contratto di programma 2003-2005 e confermata nei contratti 2007 e 2008, che, in correlazione con la connotazione assunta dall'ANAS nella nuova veste societaria, ha configurato i trasferimenti dello Stato in funzione sinallagmatica con le prestazioni rese;

che l'allegato *B* individua le seguenti macrocategorie di servizi a fronte dei corrispettivi dovuti ad ANAS, che la medesima società si è impegnata a prestare nel 2009:

manutenzione e sicurezza;

vigilanza;

monitoraggio strade e infomobilità;

che per i singoli servizi inclusi nelle suddette macrocategorie vengono riportati:

le finalità;

la descrizione del servizio;

le modalità e tempi di erogazione del servizio;

che l'onere complessivo dei suddetti servizi da prestare nel 2009 viene fronteggiato con le risorse del bilancio dello Stato dello stesso anno per 269,8 milioni di euro, di cui 4,8 milioni di euro subordinati alla procedura di accertamento ai sensi dei commi 758 e 759 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, tenuto conto delle maggiori entrate acquisite dall'ANAS stimate in 289 milioni di euro sui valori 2008, derivanti dai sovrapprezzi di cui all'art. 1, comma 1021, della legge n. 296/2006, indicati nella prima parte dell'art. 4, comma 3, del contratto di programma 2007;

che l'ANAS, in ottemperanza all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 39/2009, ha rimodulato l'allegato *A* inserendo nella tabella 1 le sotto elencate opere, per complessivi 87,9 milioni di euro, da eseguire nella regione Abruzzo:

S.S. 17 dell'Appenino abruzzese e appulo-sannitico (tronco Antrodoco-Navelli adeguamento tratto San Gregorio-San Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000), per un importo pari a 62,9 milioni di euro;

S.S. 17 dell'Appenino abruzzese e appulo-sannitico (variante sud all'abitato di L'Aquila, collegamento tra il II lotto di variante di L'Aquila in località Bazzano e la S.S. 17 in località San Gregorio), per un importo pari a 25 milioni di euro,

e che, nell'ambito delle risorse destinate complessivamente alla manutenzione straordinaria, l'importo di 113,372 milioni di euro è destinato a un programma di interventi nell'area colpita dal sisma;

Esprime

parere favorevole in merito allo schema di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e «ANAS S.p.a.» relativo all'anno 2009 nella stesura definitiva acquisita agli atti;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a sottoporre a questo Comitato le eventuali ipotesi di realizzazione, con il sistema della finanza di progetto o con risorse messe a disposizione da terzi, di nuove infrastrutture viarie che non siano ricomprese nel Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012;

ad estendere a questo Comitato la trasmissione del consuntivo 2009 previsto all'art. 4, comma 3, del contratto 2007 e relativo alle entrate percepite da ANAS in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1021, della legge n. 296/2006;

ad estendere a questo Comitato la trasmissione della relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma 2009, relativo alle entrate percepite da «ANAS S.p.a.» in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1026 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

a fornire, entro il 31 luglio 2009, una relazione sull'attività della «Commissione paritetica», prevista all'art. 11 del contratto 2007;

a trasmettere, entro il 31 luglio 2009, con riferimento alla voce «Manutenzione straordinaria e altri interventi» presente in tabella 1, una ripartizione a scala regionale che consenta di evincere la quota destinata alla regione Abruzzo.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 384

10A00008

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Fondo infrastrutture ferrovie sud-est: automazione dei passaggi al livello. (Deliberazione n. 56/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008, dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del centro-nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, con delibera n. 51, questo Comitato ha definito le disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il centro-nord e per il Mezzogiorno e riportando in apposito allegato l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse di cui alla legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, con delibera n. 52, questo Comitato ha espresso parere favorevole, per la parte concernente il Programma delle infrastrutture strategiche, in ordine alla impostazione programmatica dell'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF) ed ha approvato limitate modifiche al citato documento programmatorio licenziato nella seduta del 26 giugno 2009;

Vista la nota n. 0030179 del 21 luglio 2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, fra l'altro, chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta utile del CIPE dell'argomento concernente le «Ferrovie del sud-est: automazione dei passaggi a livello»;

Vista la successiva nota n. 0030513 del 23 luglio 2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa al richiamato intervento, proponendo l'assegnazione di un finanziamento di 20.982.544 euro, al netto dell'IVA, a copertura del progetto definitivo concernente l'automazione dei passaggi a livello di linea dell'infrastruttura ferroviaria dell'area barese nelle tratte Putignano-Martina Franca, Martina Franca-Taranto-Galese e Martina Franca-Francavilla Fontana, con onere da porre a carico della quota dell'85% del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno;

Considerato che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la velocizzazione delle linee interessate e del traffico stradale nei punti di intersezione, il progetto presentato prevede l'automazione di 41 passaggi a livello di linea, compreso il rifacimento di quanto necessario per portare a norma gli impianti di telecomunicazione e trasmissione dati nell'area sub barese, tenuto conto che tali passaggi a livello presentano attualmente sistemi di sicurezza e protezione obsoleti e spesso vincolati alla presenza dell'uomo;

Considerato altresì, che nella relazione istruttoria del Ministero proponente viene fatto presente che per l'esecuzione dei relativi lavori, di durata pari a seicento giorni per ultimare le attività di istallazione e di attivazione definitiva, non è necessaria l'acquisizione di autorizzazioni di carattere urbanistico o ambientale, trattandosi di opere impiantistiche da realizzare su sedime ferroviario già esistente;

Rilevato in seduta, su tale proposta, l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa viene disposta, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, l'assegnazione dell'importo complessivo di 20.982.544 euro, al netto dell'IVA, da destinare al finanziamento dei richiamati interventi concernenti l'automazione di 41 passaggi a livello di linea nell'area sub barese, compreso il rifacimento di quanto necessario per portare a norma gli impianti di telecomunicazione e trasmissione dati, con onere da porre a carico della quota dell'85% del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno.

Il contributo sarà erogato a favore dell'Amministrazione beneficiaria «Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici S.r.l.» secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 279

10A00007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4338
Yen	132,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,400
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90400
Fiorino ungherese	272,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1249
Nuovo leu romeno	4,2325
Corona svedese	10,2953
Franco svizzero	1,4878
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3220
Kuna croata	7,3066
Rublo russo	43,5000
Lira turca	2,1690
Dollaro australiano	1,6036
Real brasiliano	2,4934
Dollaro canadese	1,5039
Yuan cinese	9,7861
Dollaro di Hong Kong	11,1187
Rupia indonesiana	13511,53
Rupia indiana	67,0600
Won sudcoreano	1669,56
Peso messicano	18,6896
Ringgit malese	4,9122
Dollaro neozelandese	1,9969
Peso filippino	66,226
Dollaro di Singapore	2,0140
Baht tailandese	47,810
Rand sudafricano	10,6001

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00060

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4406
Yen	133,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,473
Corona danese	7,4418
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88810
Fiorino ungherese	270,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1045
Nuovo leu romeno	4,2363
Corona svedese	10,2520
Franco svizzero	1,4836
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3000
Kuna croata	7,3000
Rublo russo	43,1540
Lira turca	2,1547
Dollaro australiano	1,6008
Real brasiliano	2,5113
Dollaro canadese	1,5128
Yuan cinese	9,8350
Dollaro di Hong Kong	11,1709
Rupia indonesiana	13626,13
Rupia indiana	67,0400
Won sudcoreano	1666,97
Peso messicano	18,9223
Ringgit malese	4,9326
Dollaro neozelandese	1,9803
Peso filippino	66,507
Dollaro di Singapore	2,0194
Baht tailandese	47,986
Rand sudafricano	10,6660

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00061

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Arepo Fiduciaria s.r.l.», con sede legale in Milano.

Con D.D. 16 dicembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 19 settembre 2006, alla società «Société Générale Fiduciaria s.r.l.», in forma abbreviata «SG Fiduciaria s.r.l.» con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese n. 05232610963, deve intendersi riferita alla società «Arepo Fiduciaria s.r.l.» a seguito della modifica della denominazione sociale.

10A00045

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 47518 del 13 ottobre 2009 è stato annullato il D. D. n. 46970 del 1° settembre 2009 limitatamente al periodo dal 25 agosto 2009 al 24 febbraio 2010 della Iniziativa 2 S.r.l., con sede in Umbertide (Perugia), unità di Cassino (Frosinone).

10A00009

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 47624 del 19 ottobre 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 6 ottobre 2008, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Napoli.

Imprese impegnate nei lavori di completamento impianto dinamico polifunzionale di Napoli a servizio della manutenzione dei convogli ferroviari.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 6 ottobre 2008 al 5 gennaio 2011, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

10A00010

Provvedimento concernente l'esonero per talune aziende dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Con decreto n. 47626 del 19 ottobre 2009, la società: Azienda Pubbliservizi Brunico, con sede in Brunico (Bolzano), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° aprile 2008.

Con decreto n. 47627 del 19 ottobre 2009, la società: Vallenergie S.p.a., con sede in Aosta, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 29 maggio 2008.

Con decreto n. 47628 del 19 ottobre 2009, la società: Azienda Servizi Municipalizzati Laces, con sede in Laces (Bolzano), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 23 aprile 2008.

Con decreto n. 47629 del 19 ottobre 2009, la società: Enel Servizio Elettrico S.p.a., con sede in Roma, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Con decreto n. 47631 del 19 ottobre 2009, la società: Trenta S.p.a., con sede in Trento, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dall'11 giugno 2008.

10A00011

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale del «King's College School» di Londra.

Con decreto direttore generale 16 dicembre 2009 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

«King's College School» - Londra - Inghilterra.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

10A00021

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Panaro nel comune di Marano sul Panaro.

Con decreto 4 novembre 2009, n. 574, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 2009, registro n. 9, foglio n. 310, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Panaro nel comune di Marano sul Panaro (Modena), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 36 p.lle 7, 99, 100, 105, 125, 128.

10A00016

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e delle opere edificate sovrastanti nel comune di Calvatone.

Con decreto 4 novembre 2009, n. 573, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 2009, registro n. 9, foglio n. 309, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e delle opere edificate sovrastanti nel comune di Calvatone (Cremona), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 1 p.lle 373, 374.

10A00017

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pemento de Herbón» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 308 del 18 dicembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla S.A.T. Pimerbón y otro. - Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - ortofrutticoli e cereali allo stato fresco o trasformati - «Pemento de Herbón».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10E00029

Domanda di registrazione della denominazione «Mâconnais» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 308 del 18 dicembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - formaggi - «Mâconnais».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A00030

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-006) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)		
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- annuale	€ **295,00**
	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)		
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- annuale	€ **85,00**
	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00